

Avv. Fabio Truscello
Patrocinante in Cassazione
Via Duca degli Abruzzi n. 3
98121-Messina - ME

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

Sezione lavoro

Ricorso ex art 700 c.p.c.

Nell'interesse della Prof.ssa **RANDO Concetta** nata il 12/03/1974 a Messina ed ivi residente in Via Duca degli Abruzzi n.3, **cod. fisc. RNDCCCT74C52F158P**, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, ultima parte cpc (**all.1**), dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, **dall'Avv. Fabio Truscello (cod. fisc. TRSFBA71R09F158U), fax 090345013 - pec.: avv.fabiotruscello@pec.giuffre.it**, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Rosa Natoli sito in Capo d'Orlando (ME), Via Vittorio Veneto n. 85,

contro

- 1. Il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica**, in nome del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina**, presso i cui Uffici in Messina, Via dei Mille n. 65 -is. 221, è elettivamente domiciliato;
- 2. l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope*



Avv. Fabio Truscello
Patrocinante in Cassazione
Via Duca degli Abruzzi n. 3
98121-Messina - ME

legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,
presso i cui Uffici in Messina, Via dei Mille n. 65 –is. 221, è
elettivamente domiciliato;

La ricorrente è stata assunta con contratto a tempo
indeterminato, quale vincitrice di Concorso Ordinario per
Esami e Titoli, bandito con D.D. 31\03\1999, **per le classi di
concorso A051-A050-A043 ed immessa in ruolo
dall'1/9/2001 sulla classe A050.**

**La stessa ha ottenuto il passaggio di cattedra sulla A052
arrivando nel Comune di Messina nell'anno scolastico
2007/2008 presso il Liceo Classico "La Farina" di Messina
e successivamente nell'anno scolastico 2008/2009 è stata
trasferita, su richiesta, al Liceo Classico "Maurolico" (di
Messina) da dove è stata trasferita d'ufficio, per l'anno
scolastico 2014/2015, quale docente soprannumeraria,
presso il Liceo Classico "Vittorio Emanuele III" di Patti
con completamento su Sant'Agata di Militello.**

Per l'anno scolastico 2014/2015 la ricorrente ha ottenuto
l'utilizzazione annuale sulla classe di concorso A051 presso il
Liceo Scientifico "S. Quasimodo" di Messina per ore 15,
mentre per le restanti tre ore, a completamento del monte ore
previsto contrattualmente, presso il Liceo Scientifico
"Caminiti -Trimarchi" di Giardini Naxos (ME).



Avv. Fabio Truscello
Patrocinante in Cassazione
Via Duca degli Abruzzi n. 3
98121-Messina - ME

Sempre nel corso dell'anno scolastico testé conclusosi la deducente ha prodotto nei termini regolare istanza (**all. 2**) di rientro sia nella scuola di precedente titolarità ("Liceo Classico Maurolico" di Messina) che nel Comune di Messina (sempre di precedente titolarità) e di passaggio di cattedra sulla classe di concorso A051 per l'anno scolastico 2015/2016 (**all. 3**), **non riuscendo però ad ottenere alcunché, pur avendone diritto**, il tutto in palese violazione della normativa di cui al contratto integrativo nazionale che qui di seguito in stralcio si riporta.

Ed invero, il CCNI, alla voce "*mobilità personale scolastico*" recita testualmente: <<*la mobilità territoriale e quella professionale avviene nel rispetto di graduatorie da compilarli in base ai titoli previsti negli allegati al CCNI [...]*si riportano, quindi, di seguito le situazioni che determinano diritto di precedenza elencate in ordine di priorità.

Il personale docente ed educativo non vedente ed il personale emodializzato gode di precedenza assoluta sia per i trasferimenti che per i passaggi.

Il personale trasferito d'ufficio e/o su domanda condizionata nell'ultimo ottennio ha diritto di precedenza, per la scuola di precedente titolarità, purché abbia proposto istanza di rientro per ciascun anno e purché la scuola di rientro sia espressa quale prima preferenza analitica o contenuta nella prima preferenza sintetica (il diritto di



rientro è trattato nella prima fase)[...] **A questo personale viene riconosciuto il punteggio legato alla continuità anche per il servizio reso nella scuola di precedente titolarità, per tutto l'ottennio durante il quale propone istanza di rientro e non viene più riconosciuto una volta che sia trascorso l'ottennio senza che sia avvenuto il rientro. Il medesimo personale gode, altresì, nell'ambito dell'ottennio, della precedenza per il trasferimento in una qualsiasi scuola funzionante nel Comune di precedente titolarità; in tal caso l'istanza viene trattata nella seconda fase della mobilità.**

(cfr. repertorio , Dizionario normativo della scuola 2015, XXIX Ed. tecnodid Editrice, a cura di Sergio Auriemma).

Alla istante, non è stato riconosciuto il diritto di precedenza testé indicato, pur essendo la stessa nell'ottennio in cui ha diritto di rientro con precedenza – subito dopo i non vedenti e gli emodializzati – **“in una qualsiasi scuola funzionante nel Comune di precedente titolarità”**.

Si è verificato, invece, che nel Comune di Messina presso il Liceo Scientifico “Archimede” sono state assegnate, per la classe di concorso A051, due cattedre una a “Chisari Carmen” con punti 104 ed altra a “Misiti Francesco” con punti 82, come da elenco che si allega (**all. 4**), diversamente al punteggio della istante pari a 124.

Le Classi di Concorso **52\A (Italiano, Latino e Greco) e 51\A (Italiano e Latino)**, com'è noto, secondo la **Circolare ministeriale n. 10** del MIUR (Ministero dell'Istruzione,



Università e della Ricerca) datata **21 marzo 2013**, sono da considerarsi **classi atipiche**.

La suddetta Circolare, a proposito delle classi di concorso A051/A052 prevede espressamente alle pagine 11-15 che:

“gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati atipici. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nella istituzione scolastica,[...]In assenza di titolari da tutelare l’attribuzione della cattedra dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale (come nel caso di specie della A052 (Italiano, Latino e Greco) per il futuro anno scolastico 2015/2016) [...]evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre come è avvenuto, ad esempio nel decorso anno quando le ore di italiano e latino del primo biennio del liceo classico sono state assegnate generalmente alla 51/A (Ao51) a discapito della 52/A “.

Risulta evidente come non siano state rispettate le istanze della ricorrente né nella seconda fase delle operazioni dei trasferimenti, in contraddizione alle citate disposizione di legge, vedi allegato C del CCNI (all. 5) - *“in una qualsiasi scuola funzionante nel Comune di precedente titolarità”*) né nella terza fase riguardante i ”Passaggi di Cattedra”.



Si rende noto, peraltro, che la ricorrente, al fine di ottenere il rientro nel Comune di precedente titolarità, ha prodotto, per come già detto, istanza per il passaggio di cattedra dalla Classe di Concorso A052(o 52/A) (Italiano Latino e Greco) alla A051 (o 51/A) (Italiano e Latino), per come previsto nella effettuazione della “terza fase” dell’allegato C.

Di contro l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina ha alterato l’ordine di elaborazione delle operazioni di mobilità professionale. Infatti, per la “terza fase di mobilità” si prevede, come da allegato (all. 6), il seguente ordine:<<

- a) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I dell’art. 7-Titolo I del presente contratto;*
- b) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I dell’art. 7-Titolo I del presente contratto;*
- c) Passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero [...];*
- d) Passaggio di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali*



*all'inizio delle operazioni di mobilità nel limite del
riassorbimento dell'esubero [..];*

- e) *Passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che,*
nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le
operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di
concorso diversa da quella di titolarità- per la quale sono
forniti dell'abilitazione [...].

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina non ha rispettato
i criteri stabiliti nemmeno per l'effettuazione della terza fase
dell'allegato "C" del CCNI versato in atti.

Infatti, il resistente Ufficio per l'anno scolastico 2015/2016
non ha concesso affatto "passaggi di cattedra " che,
invece, hanno la precedenza per la "terza fase", ma **due**
"passaggi di ruolo" (dalla scuola media al liceo scientifico) e
tre trasferimenti da fuori provincia – che sono solo al punto
"i)" e seguenti - come da tabella allegata relativa alla terza
fase.

**Nel prospetto dei dati del sistema informativo del
Ministero della Pubblica Istruzione- Scuola Secondaria di
Secondo Grado- (all. 7) risulta espressamente al punto 1
che :<< i passaggi provinciali vengono effettuati nei limiti
del 50 %. Il restante numero di posti è destinato alla
mobilità interprovinciale>>.**

Quindi, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina ha dato,
tre trasferimenti da fuori provincia (non dando affatto i
passaggi di cattedra nella provincia) e di questi **tre** uno è



stato conferito a “Moschetto Barbara Maria Luis” da “RMPC06201P-“G. DE Sancits- Liceo Classico Linguistico Roma” a MEPS032027-“Carmelo Caminiti Giadini” con **completamento su MEPS00902-Liceo Scientifico Quasimodo Messina** e, per di più, con soli 81 punti, a dispetto dei 118 punti di cui gode la ricorrente per il passaggio di cattedra. La cattedra in oggetto, è stata composta smembrando quindici ore di insegnamento esistenti per la classe di concorso A051, presso il Liceo Scientifico “S. Quasimodo” di Messina”, monte ore che poteva diventare utile per una cattedra da darsi per il passaggio di cattedra sul Comune di Messina. Invero, di queste 15 ore ne sono state date 9 (ore) a completamento della cattedra spezzata tra Giadini e Messina, per il trasferimento concesso alla insegnante anzi citata (Moschetto Barbara Maria Luis)da fuori provincia presso il Liceo Scientifico “Caminiti-Trimarchi” di Giardini Naxos (ME). **L’Ufficio resistente**, pertanto, realizzando una cattedra spezzata per il trasferimento da fuori provincia, **ha leso il diritto di precedenza della istante che opera già nella provincia di Messina e che provenendo da classe di Concorso in esubero provinciale aveva chiesto il passaggio di cattedra sulla 51\A (A051), il quale doveva esserle riconosciuto.**

Quindi, se normativamente parlando, vengono prima i “passaggi di cattedra” e poi i “passaggi di ruolo” e, solo, successivamente “i trasferimenti interprovinciali”, non si



comprende come mai le istanze della ricorrente non siano state nemmeno prese in considerazione.

Quindi, la lesione del diritto soggettivo al rientro “*in una qualsiasi scuola funzionante nel Comune di precedente titolarità*”, giusto art 7 del CCNI, della Prof. Rando, si coglie a piene mani dalla circostanza che la modifica illegittima della cattedra è volta a consentire il rientro di altri docenti, che non hanno i requisiti per ottenere l’assegnazione rispetto alla deducente.

Ed invero, << *I trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari hanno precedenza sui trasferimenti a domanda... (Corte appello Potenza, 09/05/2002) >>.*

Quindi, la deducente ha pienamente diritto al rientro nel Comune di Messina.

Inoltre, si contesta, altresì, **la violazione del decreto riforma PA introdotto dal Governo Renzi, in deroga a quello Monti, ove in tema di “mobilità obbligatoria dei dipendenti pubblici 2015” è espressamente prevista la riduzione della distanza massima dei trasferimenti fino a 50 km, rispetto ai 100 km previsti in precedenza. Nel caso che qui ci occupa, la insegnante *de qua* è stata trasferita d’ufficio dal Liceo Classico “F. Maurolico”, sita nel Comune di Messina, al Liceo Classico di Patti nonché presso quello di S. Agata di Militello ed è chiaro che tali sedi distano quasi, se non più, di 100 km dal luogo di servizio e di residenza della ricorrente da dove è stata**



trasferita. Non può la ricorrente, pubblica dipendente, madre di due minori di cui uno di anni sette, essere trasferita in altra sede di lavoro oltre i chilometri previsti nel D.L. n. 90 del 24/6/2014.

Non vi è dubbio, quindi, che la ricorrente possieda tutti i requisiti previsti dall'art. 7 del C.C.N.I. per poter usufruire del rientro nel Comune di Messina.

Sussistono, pertanto, i requisiti previsti per l'adozione del provvedimento d'urgenza, cioè il *fumus boni iuris*, per i motivi ampiamente esposti, nonché il *periculum in mora*, per i gravi ed irreparabili danni che andrebbero a ripercuotersi sulla Prof. Rando, la quale si vedrebbe preclusa *sine die* il rientro - nell'ottennio - in una qualsiasi scuola funzionante nel Comune di precedente titolarità, quale docente soprannumeraria.

Il pregiudizio grave ed irreparabile è rinvenibile, altresì, nella circostanza che la Rando risiede nel Comune di Messina ed il mancato riconoscimento dei propri diritti, significherebbe sottoporre la stessa a stressanti viaggi giornalieri presso il Liceo Classico "Vittorio Emanuele III" di Patti ed a completamente su quello di "S. Agata di Militello", il tutto con evidente patimento fisico ed emotivo, non essendo nemmeno certa l'utilizzazione annuale della stessa nel



Avv. Fabio Truscello
Patrocinante in Cassazione
Via Duca degli Abruzzi n. 3
98121-Messina - ME

Comune di Messina e che non cambierebbe, comunque, la situazione *de qua*.

Quindi, ove non venisse riconosciuto il diritto della ricorrente al rientro presso l'Istituto di provenienza (Liceo Classico "F. Maurolico" di Messina) e/o presso **qualsiasi scuola funzionante nel Comune di precedente titolarità**, verrebbe a cristallizzarsi il mancato riconoscimento al rientro della Rando anche per gli anni a venire, con la conseguente impossibilità della istante di potere, anche per il futuro, rientrare nel Comune di precedente titolarità, in quanto trascorso l'ottennio la deducente viene a perdere non solo la precedenza al rientro, ma anche il punteggio di continuità.

Si chiede, infine, che l'Ill.mo Decidente disponga l'acquisizione degli atti relativi alle procedure con le quali il resistente Ufficio ha formulato le cattedre per l'anno scolastico 2015/2016.

Premesso quanto sopra, la Prof.ssa Rando Concetta, come rappresentata e difesa, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, stante l'urgenza anche con decreto emesso *inaudita altera parte*, e previi gli adempimenti di rito, fissando l'udienza di comparizione delle parti nonché disponendo la sospensione dell'illegittimo provvedimento di formazione delle cattedre per l'anno scolastico 2015/2016, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, con prelazione rispetto ad altro personale, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I., ad ottenere il



rientro nell'istituto dal quale è stata trasferita d'ufficio e/o in qualsiasi scuola funzionante nel Comune di precedente titolarità, anche sulla classe di concorso A050 (Italiano, Storia e Geografia nella Secondaria di Secondo grado) oltre che nella A051, classi di insegnamento per le quali la ricorrente risulta vincitrice di concorso oltre che abilitata.

Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge.

Salvo ogni altro diritto.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 11/2011, si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile e che trattandosi di procedimento in materia di pubblico impiego lo stesso è esente dal versamento del contributo unificato, essendo la ricorrente titolare di un reddito imponibile inferiore ad € 31.884,48- come da autocertificazione che si produce (**all. 8**).

Si producono i documenti sopra richiamati:

- 1) procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, ultima parte cpc (**all.1**);
- 2) istanza di rientro sia nella scuola di precedente titolarità ("Liceo Classico Maurolico" di Messina) sia nel Comune di Messina (sempre di precedente titolarità) (**all. 2**);
- 3) istanza di passaggio di cattedra sulla classe di concorso A051 per l'anno scolastico 2015/2016 (**all. 3**);
- 4) elenco assegnazione due cattedre A051 (**all. 4**);
- 5) allegato C del CCNI (**all. 5**);
- 6) terza fase di mobilità" (**all. 6**);



Avv. Fabio Truscello
Patrocinante in Cassazione
Via Duca degli Abruzzi n. 3
98121-Messina - ME

- 7) dati del sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione- Scuola Secondaria di Secondo Grado- **(all. 7);**
- 8) autocertificazione reddituale **(all. 8);**
- 9) art. 7 del CCNI **(all. 9).**

Messina/Patti, 30/07/2015

Avv. Fabio Truscello

